

**ONLUS E ONG** E per le attività umanitarie reintrodotta anche il regime Iva agevolato

# Soglia più alta per la detraibilità

**SERGIO RICCI**

Tra le disposizioni della legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) che riguardano il mondo del non profit va segnalato l'innalzamento del tetto fissato per la detraibilità delle liberalità alle Onlus e il ripristino dell'agevolazione IVA che riguarda le organizzazioni non governative.

## 1. L'incremento della soglia per la detraibilità delle donazioni alle Onlus

Le liberalità effettuate alle Onlus, oltre che un sostegno ad importanti attività di natura sociale svolte da questi enti, possono costituire anche un beneficio fiscale per il donatore, elemento che, certamente, non rappresenta la motivazione all'origine della donazione, ma che, sicuramente, è un interessante incentivo.

L'art. 1, comma 103, della legge di Stabilità 2015, incrementa, dai precedenti 2.065 euro annui ai 30.000 euro annui, l'importo massimo sul quale spetta la detrazione del 26% (cfr. art. 15, c. 1.1).

Lo stesso adeguamento con il limite sempre dei 30.000 euro è previsto per l'importo massimo deducibile dai soggetti titolari di reddito d'impresa (art. 100, c. 2, lett. h).

Anche agli enti non commerciali che effettuano donazioni alle Onlus spetta la detrazione del 26% (se la liberalità riguarda la sfera istituzionale) o la deducibilità (se la liberalità è imputata al reddito d'impresa eventualmente conseguito).

Le nuove soglie riguardano le donazioni effettuate a partire dall'anno 2015.

Si ricorda che il beneficio fiscale è subordinato all'utilizzo di sistemi di pagamento che consentono la tracciabilità attraverso il canale bancario o postale (bonifico, versamento in

conto corrente, carte di credito o di debito, assegno non trasferibile).

Va precisato che resta sempre tuttora vigente per le liberalità alle Onlus anche il regime introdotto dalla D.L. 35/2005 (denominato Più Dai Meno Versi) che consente, in alternativa, la deducibilità della donazione fino al limite del 10% del reddito dell'offerente (sia esso persona fisica, società, ente non commerciale), entro il tetto di 70.000 euro l'anno.

Va puntualizzato che per usufruire della deduzione (di norma più conveniente per l'offerente) è necessario che la Onlus destinataria della liberalità rispetti precisi (e significativi) obblighi contabili. Il comma 2 dell'articolo 14 del D.L. 35/2005 prevede infatti che le suddette agevolazioni sono fruibili solo se le Onlus si dotano di un sistema contabile atto a rappresentare, con completezza e analiticità, le operazioni poste in essere nel periodo di gestione se, entro quattro mesi dalla chiusura del medesimo, redigono un documento che rappresenta adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente.

## 2. La nuova legge sulla cooperazione internazionale: la reintroduzione del regime IVA agevolato per le ONG

Con l'introduzione della legge 125/2014, che ha riformato la disciplina sulla cooperazione internazionale era stata soppressa un'importante agevolazione di natura tributaria da sempre prevista per le Organizzazioni Non Governative, cioè il regime di non imponibilità IVA previsto per le cessioni di beni e le relative prestazioni accessorie, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie. La disposi-

zione era contenuta nell'articolo 14 della legge 47/1986, ma la legge 125/2014 non l'aveva replicata.

La Legge di Stabilità 2015 ha posto rimedio a questa situazione introducendo il comma 5 all'articolo 26 della legge 125/2014 «5. Le cessioni di beni e le relative prestazioni accessorie effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui al comma 3, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, sono non imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Il comma 140 della legge di Stabilità prevede inoltre che «Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 26, comma 5, della legge n. 125 del 2014, come sostituito dal comma 139 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 10 marzo 1988, n. 379, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1988».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

